

Catania lì 21 Dicembre 2010

*Egr. Sig. Sindaco del Comune di Catania
segreteria.sindaco@comune.catania.it
Piazza Duomo
Catania*

*Egr. Assessore N.U. dott. Claudio Torrisi
claudio.torrisi@comune.catania.it
Via Pulvirenti n.4
Catania*

*Gent.ma dott.ssa Li Destri
direttore.ambiente@comune.catania.it
Via Pulvirenti n.4
Catania*

*E p.c. Spett.le Procura della Repubblica presso
Il Tribunale di Catania
fax 095/7342411
Piazza G. Verga
Catania*

*E p.c. On.le Raffaele Lombardo
Presidente della Regione Siciliana
maria.bonanno@regione.sicilia.it
Piazza Indipendenza n.1
90129 Palermo*

*E p.c. On.le Ass. Energia e S. P.U. Giosuè Marino
giosue.marino@regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n.87/89
90146 Palermo*

*E p.c. On.le Presidente Fabio Mancuso
Commissione Ambiente e territorio
Assemblea Regionale Siciliana
fmancuso@ars.sicilia.it*

*E p.c. Spett.le Procura regionale
presso Corte dei Conti
per la Regione Siciliana
procura.regionale.sicilia@corteconti.it
Via Cordova n.76
90141 – Palermo*

**OGGETTO: COMUNE DI CATANIA - STIPULA DEL CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E
AMBIENTALE - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE
REGIONALE N°9 DELL’8 APRILE 2010 - DIFFIDA**

**** ****

Le Associazioni WWF Catania e WWF Sicilia, Legambiente Catania e Legambiente Sicilia, Rifiuti Zero Catania e Rifiuti Zero Sicilia, espongono quanto segue.

PREMESSO CHE

Le suddette associazioni hanno appreso che il Comune di Catania intenderebbe stipulare – nei prossimi giorni - un contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di igiene urbana e ambientale. Il suddetto contratto sarebbe stipulato in esito alla conclusione di una procedura d'appalto bandita nel 2008.

Dall'esame del Capitolato Speciale d'appalto emerge che:

1. lo svolgimento del suddetto servizio prevede un massimo di **raccolta differenziata pari a solo al 36%**, per di più entro il 2015;
2. non è stato previsto **alcun meccanismo di reale ed effettiva sanzione** per il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata indicati nel Capitolato speciale d'Appalto;
3. **non è stata prevista la raccolta differenziata porta a porta**;
4. il contratto avrebbe la durata di cinque anni;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

La legge regionale n°9 dell'8 aprile 2010, all'art.9, ha previsto che:

1. entro il 2015 bisognerà raggiungere il 65% di raccolta differenziata;
2. bisognerà *privilegiare la raccolta domiciliare integrata* (il cd "porta a porta");
3. sarà predisposto un piano regionale dei rifiuti che definirà i *"...criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al*

riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità...”;

L’art.6 della suddetta legge, ha altresì testualmente previsto che “...*per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R...’.*”

Il successivo art.19 ha statuito che “...*alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **sono posti in liquidazione...***”.

L’art.205 del dlgs 152/2006, dispone testualmente che “...**deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:...c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012...**” e che “...*nel caso in cui ..., **non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del venti per cento** al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’ambito, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che **ne ripartisce l’onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni...***”.

Per quanto esposto, è evidente che **la gara d’appalto in oggetto ed in particolare il Capitolato Speciale d’appalto**, oltre a risultare in contrasto con la normativa vigente al momento della loro predisposizione, **risultano altresì in contrasto anche con le nuove disposizioni di legge sopravvenute.**

In particolare risulta evidente che **le percentuali di raccolta differenziata (prevista) non sono conformi a quanto disposto dalla normativa vigente** e che per tale ragione si espone il comune al rischio del pagamento di cospicue sanzioni con evidentissimi ed ingenti **danni erariali**.

Lo stesso capitolato speciale d'appalto, al comma 3 dell'art. 8 prevede testualmente che **"...l'amministrazione provvederà a risolvere, cedere e/o modificare in tutto o in parte il contratto nei casi di trasferimento ad altri Enti della competenza istituzionale all'espletamento dei servizi in argomento e nell'ipotesi in cui intervenga la trasformazione dell'attuale gestione dei servizi di N.U., ai sensi degli articoli 198 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.."**

Sul punto bisogna rilevare che l'art.198 del dlgs. 152/06 ha disciplinato le competenze dei comuni in materia dei rifiuti e che la legge regionale n°9 del 2010, oltre a modificare le suddette competenze, ha previsto il trasferimento agli SRR della competenza all'espletamento dei servizi in questione.

E' quindi evidente che – nel nostro caso – **ricorrerebbero tutti gli estremi previsti dall'art.8 del capitolato per risolvere o modificare anche un contratto in corso**.

Poichè nel nostro caso invece, **non è stato stipulato alcun contratto d'appalto** e quindi non è in corso lo svolgimento del servizio, **è sicuramente più opportuno revocare in toto l'appalto** adeguando i successivi atti alla normativa sopravvenuta.

Secondo la giurisprudenza amministrativa infatti, **"...è legittima la scelta di un comune di revocare l'aggiudicazione di un appalto, a seguito dell'entrata in vigore di una normativa in tema di rifiuti, sopravvenuta all'aggiudicazione dell'appalto..."** e tale revoca è giustificata quando **"...è sopravvenuta alla aggiudicazione una nuova normativa sui rifiuti; essa impone una riorganizzazione del servizio; il capitolato d'appalto è in contrasto con la normativa sopravvenuta, in particolare per quanto**

attiene alla raccolta differenziata...” (Consiglio Stato, sez. V, 20/08/2001, n. 4471).

Per quanto esposto,

SI DIFFIDA

l'Amministrazione dal procedere alla stipula del contratto d'appalto in oggetto, nonchè a porre immediatamente in essere tutti gli atti necessari per adeguarsi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di rifiuti.

Con osservanza,

WWF Catania (Maurizio Musmeci)

WWF Sicilia (Pierfrancesco Rizza)

Legambiente Catania (Renato De Pietro)

Legambiente Sicilia (Domenico Fontana)

Rifiuti Zero Catania (Sebastiano Spina)

Rifiuti Zero Sicilia (Paolo Guarnaccia)